

DISEGNO DI LEGGE: S. 1324 – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONE CLINICA DI MEDICINALI NONCHÉ DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE PROFESSIONI SANITARIE E PER LA DIRIGENZA SANITARIA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

ART. 4. (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie)

4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno la metà degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un ~~quarto~~ quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche, ~~prevedendo anche l'istituzione di seggi nelle strutture ospedaliere nonché idonee procedure di voto in via telematica, da disciplinare con decreto del Ministro della salute e con oneri a carico dell'Ordine.~~ Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. ~~Il seggio elettorale è composto da tre componenti sorteggiati tra gli iscritti all'albo, diversi dal presidente uscente, i quali eleggono al loro interno il presidente di seggio.~~ I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro 15 giorni da ciascun ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al ministero della Salute. Con decreto del ministero della Salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la terzietà di chi ne fa parte, e le procedure per l'indizione delle elezioni, la presentazione delle liste, le operazioni di voto e di scrutinio, nonché le modalità di conservazione delle schede prevedendo la possibilità, da parte degli Ordini, di effettuare le votazioni in via telematica

N.B. Nel Testo approvato sono state cancellate alcune parti come sopra riportato